



Academics
& Consultants
for Business

Misure di prevenzioni nell'apertura aziendale nel contesto "Covid 19"

(Decreto pubblicato in G.U. Anno 161 – Numero 94 del 8 aprile 2020)

A cura di Lorenzo Galeotti Flori
Studio Galeotti Flori – Firenze
ACB Member

ACBGroup S.p.A.
Via Lanzone, 31 - 20123 Milano
tel. +39 02.4805661
P. Iva 13396210158

segreteria@acbgroupp.com
segreteria.acbgroupp@pec.it
www.acbgroupp.com



Printer friendly

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai

SOMMARIO

1. La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020	02
2. I Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020	05
3. Le Circolari Regionali e delle Provincie autonome	08
3.1 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 33 del 13 aprile 2020.	08
3.2 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 36 del 14 aprile 2020	09
3.3 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020	10
3.4 L'Ordinanza della Regione Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020	16
4. Il "Rapporto Emergenza Covid-19: imprese aperte, lavoratori protetti" del Politecnico di Torino versione 1 del 17 aprile 2020	17
5. Il "Protocollo Condiviso del Settore Moda" del 15 aprile 2020	22
6. Conclusioni	25

1. La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020

La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 (**documento allegato sub 1**), segue quelle precedenti del 22 gennaio e del 27 gennaio 2020, e dispone anche in relazione ad alcuni aspetti "generici" non strettamente pertinenti le strutture sanitarie. La Circolare dispone, *in primis*, circa le "definizioni". Le definizioni, fra le quali quella di "caso" sospetto di Covid-19 anche ai fini della segnalazione, è opportuno che vengano tenute in considerazione anche nel settore privato, seppur, è necessario, varie devono essere le procedure e le cautele, anche, in relazione alla vigente disciplina in materia di "privacy". La Circolare definisce come segue il **"caso sospetto"**:

Caso sospetto

A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale

e

nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

e definisce il **"caso probabile"** ed il **"caso confermato"** come segue:

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

definendo altresì il significato attribuibile al **"contatto stretto"**.

Definizione di "Contatto stretto":

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Il sottoscritto ritiene che tali concetti e definizioni debbano essere opportunamente tenuti in considerazione anche dalle aziende private nella adozione dei protocolli e delle procedure aziendali adottate ed adottante nel contesto Covid-19 per l'apertura o riapertura delle attività aziendali.

La Circolare dispone altresì per la **pulizia in ambienti non sanitari** facendo espresso riferimento a stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati da Covid-19.

Le disposizioni sono poste con la precisazione della causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo rendendo quindi necessario procede a processi di sanificazione degli ambienti. Testualmente la Circolare prevede:

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

La Circolare dispone altresì sulla misura preventiva **dell'igiene delle mani**, sottolineandone la rilevanza per ridurre il rischio di contagio. In proposito la Circolare testualmente:

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).

La Circolare introduce altresì disposizioni di natura informativa e divulgativa affinché ogni soggetto sia messo in condizione di rispettare le prescrizioni e raccomandazioni.

La Circolare testualmente dispone che:

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

e che, con riferimento ai materiali anche relativi alla sanificazione,

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

* * *

2. Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Il Protocollo in questione (documento **allegato sub 2**) è stato sottoscritto dalle Parti sociali, su impulso di vari ministeri tenendo conto di quanto emanato dal Ministero della Salute.

Il Protocollo, nel disporre sulle misure preventive che le imprese sono tenute ad adottare per la sicurezza in azienda, prevede che l'accesso agli ammortizzatori sociali sia anche finalizzato a consentire la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ed al contempo permettere alle imprese di tutti i settori di applicare le previste misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Il Protocollo prevede infatti che:

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

e che,

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

Il Protocollo fornisce, quindi, varie indicazioni operative in relazione alla efficacia delle misure precauzionali negli ambienti di lavoro non sanitari.

Il Protocollo raccomanda, in primis, che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

stabilendo che:

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il Protocollo nello specifico dispone su vari aspetti, di seguito indicati:

- (i) **Informazione**
- (ii) **Modalità di ingresso in azienda**
- (iii) **Modalità di accesso dei fornitori esterni**
- (iv) **Pulizia e sanificazione in azienda**
- (v) **Precauzioni igieniche personali**
- (vi) **Dispositivi di protezione individuale**
- (vii) **Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack..)**

- (viii) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
- (ix) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- (x) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- (xi) Gestione della persona sintomatica in azienda
- (xii) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
- (xiii) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Rinviando alle varie previsioni di cui ai sopracitati punti nel Protocollo, si sottolinea la previsione che indica la costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Chi scrive la presente ritiene in proposito che il Comitato sia costituito almeno da (ove esistenti le varie funzioni e ruoli):

- L'amministratore (delegato ove esistente) - datore di lavoro;
- Il Responsabile della produzione o di altri reparti rilevanti aziendali;
- Il Responsabile dei lavoratori ed il medico competente;
- Il Responsabile controllo e gestione;
- Un membro dell'Organismo di vigilanza (invitato a partecipare al fine di favorire il flusso informativo da e verso tale organismo),

oltre alle previste dal Protocollo partecipazioni delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Il Comitato dovrebbe dotarsi di un regolamento e verbalizzare le proprie riunioni ed adozioni regolamentari aziendali.

3. Le Circolari Regionali e delle Province autonome

Le varie Regioni e Province autonome hanno, e stanno, emanando varie Ordinanze in materia anche di misure preventive per contenere il rischio di contagio Covid-19. In linea di principio tali enti locali possono adottare e disporre misure più stringenti rispetto alle disposizioni governative, non possono invece disporre riducendole.

Le varie Ordinanze Regionali e delle Province autonome, ed ogni altro documento di rilievo, sono disponibile e consultabili sul sito www.regioni.it

3.1 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 33 del 13 aprile 2020.

La Regione Toscana, in previsione della prevista riapertura di alcune attività alla luce delle disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020, dato atto della proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2020, protocollo n. 0137560, e tenuto conto che risulta necessario dare tempestivamente corso a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica, ha emesso l'Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 (**documento allegato sub 3**) con la quale ha disposto le seguenti misure, con la precisazione che **la "riapertura" è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure medesime:**

1.obbligo prima della riapertura dell'attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.

2.il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.

3.lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

4.l'obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.

5. l'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.

6. per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.

7. l'obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi **depliant informativi**.

8. l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

9. l'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo **sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso**. A tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.

10. l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.

11. l'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.

* * *

3.2 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 36 del 14 aprile 2020

La Regione Toscana ha altresì emesso l'Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 (**documento allegato sub 4**) per le misure per l'emergenza Covid-19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione.

Rileva la circostanza prevista dal DPCM del 22 marzo 2020 che indica fra le attività consentite **“le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari”** e la **“Coltivazione di colture agricole non permanenti”** identificate dal codice ATECO 01.

L'Ordinanza della Regione Toscana ha ordinato le seguenti misure al fine di regolare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'attività agricola.

1. condizioni di spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali:

lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

- a) che avvengano non più di una volta al giorno;
- b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
- c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;

3. Condizioni per attività selvicolturali:

a) al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno è disposta la proroga del periodo di taglio per il periodo di 15 giorni con riferimento alla scadenza di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 48/2003;

b) lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività selvicolturali libere può essere effettuato **nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19** ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) che avvengano non più di una volta al giorno;
- 2) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.

* * *

3.3 L'Ordinanza della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020

La Regione Toscana ha infine (ad oggi) emesso l'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 **(documento allegato sub 5)** sulle misure di contenimento sulla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La Regione Toscana ha emesso la citata Ordinanza anche visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità del 23 marzo 2020 *"Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da Virus-CoV-2"* e altresì visto che l'art. 3 del D.L. 19/2020 prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive. L'Ordinanza ha lo scopo, anche, di garantire l'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi pandemici, in conformità ai documenti dell'OMS,

dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti, definendo, per tutte le attività lavorative, le modalità di redazione del *"protocollo di sicurezza anti-contagio"* e le modalità del controllo e verifica della sua applicazione.

L'Ordinanza ha disposto:

(i) **Sull'attività di monitoraggio della siero prevalenza**

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

(ii) **Sulla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicycle e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;

3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

- a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
- b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;

5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

8. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;

9. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel *"Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."*; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

10. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

11. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

(iii) Sulle disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall'1 all'11 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di

entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona;

b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;

- c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
- d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
- e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
- f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
- g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

(iv) Sul Protocollo Anti-Contagio

i. Impiegando la scheda tipo in allegato, i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

ii. L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail

protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

iii. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

iv. Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

v. È dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all'adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;

Con la sopra citata Ordinanza n. 38 è cessata l'efficacia della precedente Ordinanza n. 33 della Regione Toscana.

Si sottolinea la rilevanza della disposizione in tema di Protocollo Anti-Contagio che impone l'obbligo di trasmettere il Protocollo aziendale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza (o entro 30 giorni dalla riapertura per le imprese sospese o chiuse) alla

Regione Toscana all'indirizzo di posta elettronica protocolloanticontagio@regione.toscana.it nonché la previsione di verifiche e controlli che saranno posti in essere dalle autorità competenti.

I Protocolli aziendali devono (almeno) rispettare la scheda tipo allegata alla stessa ordinanza (**documenti allegati sub 6 e sub 7 alla presente**), con distinzione fra attività commerciali ed attività produttive.

In proposito rileva segnalare che:

- (i) Il Protocollo ha natura di autocertificazione;
- (ii) Il Protocollo è firmato dal titolare (o legale rappresentante – datore di lavoro) dell'impresa;
- (iii) Con l'autocertificazione il datore di lavoro si impegna al rispetto di tutte le disposizioni impartite a livello nazionale e regionale durante la fase emergenziale per Covid-19, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ne consegue che assume particolare rilevanza l'adozione di procedure aziendali, anche di informazione e formazione del personale e dei terzi che accedano ai locali dell'azienda, affinché il protocollo, e le misure di prevenzione adottate dall'impresa, siano effettive, efficaci e pienamente operative, e che l'impresa adotti anche misure e procedure di controllo del rispetto delle misure e conseguenti sanzioni disciplinari in caso di violazione delle misure stesse. Tale procedura, anche di controllo, coinvolge l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove nominato.

Rispettare le prescritte misure di prevenzione ed adottare le relative idonee procedure comporta oneri e spese per l'impresa. In proposito rilevano le disposizioni e misure finanziarie del Decreto Liquidità (Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, art. 30) con le quali è previsto il **credito d'imposta** di cui all'art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 al fine di

incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro. Trattasi, lo si ricorda, della previsione che concede (*rectius* – riconosce) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta **nella misura del 50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il sottoscritto ritiene opportuno porre l'attenzione su vari aspetti e possibili criticità o carenze delle disposizioni disposte dall'Ordinanza in questione.

- (i) In primis il possibile (*rectius* – probabile) contrasto fra alcune previsioni dell'Ordinanza (ed i suoi allegati – schede tipo) e la normativa in materia di **privacy per la protezione dei dati personali**. È quindi opportuno che le misure aziendali adottate che prevedono l'acquisizione e trattamento di dati personali dei dipendenti o di terze persone prevedano anche l'acquisizione del relativo consenso;
- (ii) L'Ordinanza indica quali Dpi solo alcuni di quelli che sono necessari nello svolgimento di un ciclo produttivo, ad esempio quali occhiali protettivi, visiere, cuffie e tute. Compete quindi all'imprenditore adottare quelle misure che le peculiarità del ciclo di lavoro rendono anche solo opportune;
- (iii) L'Ordinanza (così come anche altre ordinanze regionali emesse in questo periodo del contesto Covid-19) contiene previsioni e disposizioni in contrasto anche con il Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020. Il possibile contrasto necessita di chiarimenti. In proposito è ben noto che proprio in questi giorni è in corso un dibattito fra Stato e Regioni affinché sia meglio valutata la necessità o opportunità che maggiore sia l'uniformità fra provvedimenti emessi dall'amministrazione centrale e quelli degli enti territoriali

3.4 L'Ordinanza della Regione Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020

L'Ordinanza n. 17 della Regione Sicilia (**documento allegato sub 8**), anche considerato l'art. 2, comma 12, del DPCM del 10 aprile 2020 il quale ha anche disposto che *"per la attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per l'attività di svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti **nonché attività di pulizia e sanificazione**"* e rilevato:

che un recentissimo studio (*"Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)"* di Ruiyun Li^{1*}, Sen Pei^{2*†}, Bin Chen^{3*}, Yimeng Song⁴, Tao Zhang⁵, Wan Yang⁶, Jeffrey Shaman^{2†}, pubblicato sulla Rivista scientifica <http://science.sciencemag.org/> in data 16 marzo 2020) dimostra che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come è dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

ha ordinato varie misure urgenti per lo svolgimento delle attività produttive (art. 7 dell'Ordinanza) fra le quali, stante la particolare vocazione del litorale siciliano, ha consentito le attività preparatorie in materia di stabilimenti balneari (attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza) con prescrizioni.

Infatti, l'Ordinanza dispone che:

L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.

L'Ordinanza, per la parte sopra citata, è interessante in quanto introduce un principio meritevole di generale applicazione.

Nel contesto di emergenza, nel rispetto delle necessarie cautele e misure di prevenzione, deve svolgersi attività preparatoria in vista della riapertura. In proposito è altresì evidente che in previsione della riapertura tutte le imprese devono anteporre alla riapertura quanto necessario alla sanificazione ed alle dotazioni aziendali necessarie per garantire la prevenzione da contagio Covid-19 e la sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro.

* * *

4. Il "Rapporto Emergenza Covid-19: imprese aperte, lavoratori protetti" del Politecnico di Torino versione 1 del 17 aprile 2020

Il "Rapporto Emergenza Covid-19: imprese aperte, lavoratori protetti" del Politecnico di Torino del 17 aprile 2020 (di seguito per brevità il Rapporto – **documento allegato sub 9**) si pone (testualmente) l'obiettivo di stabilire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano sintomi, così da consentire un rientro controllato, ma pronto sui luoghi di lavoro e di aggregazione sociale, non appena i dati epidemiologici lo consentiranno. Tutto questo nella convinzione che la massima protezione delle persone nel loro luogo di lavoro sia tanto imprescindibile quanto una rapida riapertura delle attività economiche del Paese quale elemento chiave per la loro competitività se non addirittura per la loro stessa sopravvivenza, specialmente nel caso delle piccole e medie imprese. Proprio in quest'ultima prospettiva le linee guida e prassi definite dovranno abbinare alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica ed economica in tempi rapidi a qualsiasi stadio delle filiere produttive, dalle piccole alle grandi

imprese. Il Rapporto è in stretto collegamento con il Protocollo del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datoriali su invito del Presidente del Consiglio (**documento allegato sub 2**) e di analoghe linee guida relative al settore edile (**documento allegato sub 10**) e al settore dei trasporti (**documento allegato sub 11**). Trattasi di:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile: linee guida per il settore edile, condiviso dalle parti sociali di riferimento il 24/3 su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro

e di:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del Trasporto e della Logistica, condiviso dalle parti sociali di riferimento il 18/3 su invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Rapporto mira a delineare le indicazioni contenute nel Protocollo in prassi e metodologie applicative che possano favorire una rapida implementazione nei contesti di riferimento, ed in particolare nelle attività produttive, siano esse attualmente attive o sospese, in una prospettiva temporale che dipenderà dalla durata della emergenza SARS-CoV-2. Il Progetto di cui al Rapporto deve consentire a ogni azienda di poterne declinare le prassi e le misure suggerite nella propria specificità. Il Protocollo aziendale proposto dal Rapporto prevede, peraltro, che in ogni azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, ove presenti, o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), che ne monitori l'applicazione.

Il Rapporto è redatto sulla base di un superiore principio.

Il principio base del progetto è la **prevenzione e il contenimento del contagio**, che viene ottenuto con strategie di **prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione**. Il fondamento del progetto è il concetto che **"ognuno protegge tutti"**.

In questa logica:

Ciascun individuo **partecipa** alle azioni di contenimento grazie ad un **comportamento consapevole**: utilizza correttamente presidi di minimizzazione del contagio (es. mascherine, cuffie, guanti, occhiali) e modalità organizzative del lavoro, di cui è adeguatamente informato; si sottopone a *triage* multidimensionale (temperatura, analisi biochimiche, ecc.), ed eventualmente adotta sistemi digitali di supervisione dei propri spostamenti volti ad evitare inutili assembramenti.

Il Rapporto molto opportunamente segnala che i sistemi di supervisione saranno applicabili previo accordo aziendale, stipulato con le rappresentanze sindacali, **nel rispetto della privacy**, e che sempre con le rappresentanze sindacali devono essere condivise, in generale (da intendersi sempre) le misure volte alla prevenzione ed al contenimento del contagio in ambito lavorativo che dovranno essere contenute in apposito protocollo siglato.

Il sottoscritto segnala che le misure e le procedure aziendali anti-contagio, ed ogni relativo protocollo, ed eventuali previsioni sanzionatorie disciplinari (opportune se non addirittura necessarie per la efficacia del modello organizzativo), dovranno essere recepite come parte integrante del **Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001** ove adottato dall'impresa.

Il Progetto di cui al Rapporto indica le attività e le misure necessarie alla prevenzione in azienda nell'attuale contesto di emergenza Covid-19.

- (i) La classificazione dei luoghi di lavoro, per la diversa possibile rilevanza in termini di rischio da contagio;
- (ii) L'aggiornamento del DVR compreso il DUVRI (interferenze);
- (iii) I piani di informazione (in azienda ed a terzi) e formazione del personale;
- (iv) I piani di prevenzione, vigilanza e controllo;
- (v) La sorveglianza sanitaria del medico competente;
- (vi) Azioni di supporto psicologico e di welfare aziendali;
- (vii) Il Piano di emergenza (e di reazione) al verificarsi di un caso, o caso sospetto, di

contagio da Covid-19;

- (viii) Le pratiche e misure anti-contagio: a) le distanze interpersonali; b) le buone pratiche di igiene; c) l'organizzazione del lavoro, degli interessi e degli spazi (possibili azioni); d) l'uso dei dispositivi; e) la sorveglianza sanitaria e la prioritizzazione del rientro del personale sui luoghi di lavoro; f) l'eventuale utilizzo di tecnologie digitali o di analisi logistico-organizzativo;
- (ix) Il monitoraggio (anche ai fini della tracciabilità a posteriori per gestire l'eventuale evento di contagio in azienda): a) di accesso ai luoghi chiusi; b) di posizionamento in luogo chiuso; c) di interazione con altre persone nel luogo chiuso; d) di avviso precoce;

Il Progetto si sviluppa per linee che sono le seguenti:

- a. **mitigazione del rischio di trasmissione del contagio nei mezzi di trasporto per e dal posto di lavoro e nei luoghi lavorativi**
- b. **definizione di politiche di welfare e di gestione della privacy dei lavoratori**
- c. **definizione di adeguati protocolli e strumenti di informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori,
- d. **definizione di adeguate misure di supporto economico e materiale** (es. presidi medicali come termometri, mascherine, disinfettanti, ecc., in rapporto con Invitalia e il commissario Arcuri) **alle imprese** per il loro adeguamento alle prescrizioni per la prevenzione e il contenimento del rischio di trasmissione del contagio definiti al punto a.
- e. **convalida della resilienza delle misure, prescrizioni e protocolli definiti** ai punti a.-d. nella loro applicazione rispetto ad alcune aziende esemplari di diversi settori (produttivi, merceologici, commerciali) selezionate anche in modo da coprire dimensioni di organico variabili da piccole a grandi imprese. Coloro che avranno collaborato per la definizione di quanto ai punti A-D potranno fungere qui da consulente per le aziende "*beta-tester*".

Il Rapporto fornisce indicazioni sulla metodologia procedura da seguire per **l'analisi specifica dell'azienda per la valutazione del rischio** di contagio da Covid-19, fase prodromica alla individuazione ed adozione delle misure di prevenzione. In proposito rileva:

- i) L'analisi dell'organizzazione del lavoro (turnazione e modalità di svolgimento del

lavoro);

- ii) Individuazione delle attività che possono essere svolte in smart working;
- iii) Per le attività che devono essere svolte in azienda, la suddivisione in gruppi di lavoro/lavoratori;
- iv) Individuazione dei percorsi da seguire in azienda (per gli spostamenti);
- v) Classificazione dei luoghi in funzione della individuazione dei percorsi da seguire e della funzionalità del luogo;
- vi) Analisi del lay-out dei luoghi classificati;
- vii) Individuazione del personale che opera all'esterno dell'azienda;
- viii) Verifica della presenza di lavoratori distaccati, somministrati, altre figure;
- ix) Analisi delle modalità di trasporto che il personale utilizza per arrivare in azienda e tornare al proprio domicilio (l'itinerario);
- x) L'individuazione delle attività in appalto;
- xi) Analisi dei rischi secondari (o nuovi rischi che possono derivare dalla nuova organizzazione del lavoro adottata in prevenzione dell'emergenza Covid-19);
- xii) Cronoprogramma di ottemperanza delle cogenze di norma (compreso quanto previsto dalla Circolare del Corpo Nazionale dei VVFF n. 18 del 17 marzo 2020 e dal provvedimento del Ministero della Salute n. 11056 del 31 marzo 2020) ;
- xiii) Revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Per quanto concerne le **misure di prevenzione e protezione**, il Rapporto, prevede che l'azienda, conclusa la fase dell'analisi, proceda con misure per possono essere individuate come segue:

- (i) Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti;

- (ii) Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio;
- (iii) Pulizia e sanificazione;
- (iv) Supporto psicologico.

Il Rapporto, e relativo Progetto, indicano quindi le **azioni di natura informativa, di formazione ed addestramento del personale**, suggerendo le relative modalità operative ed applicative, anche di verifica.

Di particolare rilevanza e sensibilità è tutta la **fase della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio dei casi positivi**. L'azienda deve adottare specifici protocolli di vigilanza.

Il Progetto fornisce altresì note preliminari sulla gestione di luoghi di attività cosiddetti "a biglietto nominativo o assimilabili" indicando i potenziali fattori di criticità, sulla gestione degli esercizi commerciali.

Il Rapporto fornisce infine varie considerazioni e riflessioni:

- in materia di **privacy**, (protezione dei dati e RGPD) questione che come ben noto è tutt'altro che coordinata in questo contesto di emergenza (rileva in proposito la dichiarazione dell'European Data Protection Board – Comitato Europeo del 19 marzo 2020;
- in tema di **adeguate misure di supporto economico e materiale alle imprese** .

* * *

5. Il "Protocollo Condiviso del Settore Moda" del 15 aprile 2020

Confindustria Moda – Federazione del tessile Moda e Accessorio e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto in data 15 aprile 2020 il "**Protocollo Condiviso del Settore Moda**" (**documento allegato sub 12**) con il quale sono state definite le modalità per la ripresa dell'attività nelle imprese dei settori Tessile, Moda ed Accessorio.

Il protocollo, come riportato dal comunicato di Confindustria Moda del 16 aprile 2020, prevede in sintesi quanto segue:

- Programmi di informazione e formazione per i lavoratori sulle misure di sicurezza adottate per prevenire il contagio Covid-19 nell'ambiente lavorativo e delle misure di precauzione che i lavoratori devono adottare nel tragitto casa-lavoro (comportamenti da tenere in caso di febbre, sintomi influenzali, rispetto delle distanze di sicurezza, rispetto delle regole di igiene, etc.)
- Ingressi scaglionati per i dipendenti (previo controllo temperatura corporea, rispetto eventuali periodi di quarantena, etc.) e modalità di trasporto dei lavoratori, a cui sarà chiesto di utilizzare preferibilmente mezzi propri, utilizzati individualmente (nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, i lavoratori saranno sempre dotati di mascherina protettiva ed istruiti sulle migliori norme di comportamento per ridurre al massimo le occasioni di contagio).
- Modalità di ingresso di fornitori esterni, tra l'altro attraverso la definizione di procedure di ingresso transito e uscita con percorsi separati e ben definiti e il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale
- Policies per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (settimanale) dei locali, degli ambienti produttivi e degli uffici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale: ciascuna azienda fornirà ad ogni dipendente un numero adeguato di mascherine protettive (con priorità per i lavoratori addetti ai reparti ad alta intensità di lavoro), che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Precauzioni igieniche individuali, in particolari per le mani, per le quali le aziende mettono a disposizione detergenti specifici
- La gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree relax, etc.) con ingressi contingentati, permanenza per tempi ridotti e mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

- Una organizzazione aziendale più flessibile (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), con la possibile chiusura di tutti i reparti e uffici diversi dalla produzione per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work; la rimodulazione dei livelli produttivi; la definizione di nuovi piani di turnazione dei dipendenti per ridurre al minimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; la cancellazione di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali
- Cancellazione delle riunioni interne e riduzione al minimo degli spostamenti interni (le riunioni in presenza solo consentite in occasioni di urgenza e con una partecipazione ridotta al minimo).
- la sospensione e la cancellazione di tutti gli eventi interni e l'erogazione di attività di formazione da remoto anche per i lavoratori in smart work; è quindi sospesa la formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata.

Anche il citato Protocollo prevede la costituzione di un **Comitato aziendale** per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione del datore di lavoro o di un suo delegato, del medico competente, del servizio di prevenzione e protezione, dell'RLS e delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Comitato aziendale:

- coopera con il datore di lavoro nella redazione del Protocollo aziendale;
- individua e propone le modalità di informazione a tutti i dipendenti ai sensi del punto 2 del Protocollo medesimo;
- verifica l'applicazione del Protocollo aziendale e l'efficacia delle misure adottate;
- propone al datore di lavoro le necessarie modifiche di aggiornamento;
- coopera con il Comitato Nazionale di cui al Protocollo stesso.

Con l'occasione è stata anche resa disponibile una bozza del nuovo Modello per l'informativa

sul trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza Covid-19, accedono ai locali ed agli uffici dell'azienda o altri luoghi comunque riferibili all'impresa (**documento allegato sub 13**).

* * *

6. Conclusioni

Il complesso e corposo sistema di misure in prevenzione che le aziende sono tenute ad adottare in questo contesto di emergenza Covid-19 è di particolare rilevanza ed importanza, sia sociale che economica. Le misure devono essere formalizzate, efficaci, effettive, rapportate alle dimensioni e peculiarità della specifica azienda nonché del territorio nel quale l'azienda è ubicata ed opera stante il contesto Covid-19 in corso.

L'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate dalle aziende, e quindi dei relativi protocolli e procedure operative, anche di verifica, coinvolgono varie funzioni, dal consulente aziendale agli organi di controllo (collegi sindacali ed organismi di vigilanza).

Il contesto attuale, ed il disomogeneo proliferare di norme, regolamenti ed Ordinanza, impongono inoltre particolare cautela anche nelle decisioni dell'imprenditore in ordine alla **"riapertura"** dell'attività. I casi di "riaperture" consentite sono circoscritti dalle norme del governo. Rilevano in proposito i codici Ateco, le filiere consentite previa comunicazione al Prefetto, le attività e-commerce, le attività di manutenzione, pulizia, e sanificazione. "Riaprire" illegittimamente potrebbe esporre l'imprenditore (e non solo) a gravi responsabilità non solo civili, qualora all'indebita riapertura dovesse conseguire casi di contagio ed a maggior ragione eventi pandemici locali (nuovi focolai).

Il contesto attuale, quindi, implica e comporta particolare attenzione anche da parte degli organi di controllo che devono supportare, e monitorare, l'imprenditore nelle scelte e misure più idonee per preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro, la prevenzione da contagio ed al

contempo i valori aziendali che da un interruzione dell'esercizio dell'impresa (o mancata ripresa dell'attività, ma anche da una illegittima ripresa dell'attività) subirebbero gravi e forse irreversibili danni che ricadrebbero sugli stessi lavori e sull'economia in genere.